

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008
— *Evropaiki Dynamiki/Corte di giustizia*

(Causa T-272/06) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto comunitaria — Rigetto di un'offerta — Criteri di selezione e di aggiudicazione — Obbligo di motivazione»)

(2008/C 272/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)

Convenuta: Corte di giustizia (rappresentanti: inizialmente, sig. Schauss, successivamente, D. Guild, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Corte di giustizia 20 luglio 2006, che ha escluso l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della procedura aperta bandita il 5 luglio 2005 avente ad oggetto la prestazione di servizi volti ad assicurare la manutenzione, lo sviluppo e il supporto di applicazioni informatiche, e che ha aggiudicato l'appalto ai concorrenti ammessi.

Dispositivo

1) *La decisione della Corte di giustizia di escludere l'offerta presentata dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, comunicata a quest'ultima con lettera del 20 luglio 2006, è annullata.*

2) *La Corte di giustizia è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 294 del 2.12.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008
— *Gualtieri/Commissione*

(Causa T-284/06) ⁽¹⁾

(Esperto nazionale distaccato — Indennità di soggiorno — Luogo di residenza al momento del distacco — Eccezione d'illegittimità dell'art. 20, n. 3, lett. b), della decisione sugli esperti nazionali distaccati — Principio della parità di trattamento)

(2008/C 272/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P. Gualtieri e M. Gualtieri, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente, assistito dall'avv. G. Faedo)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2006 che ha respinto la richiesta della ricorrente diretta ad ottenere l'adeguamento, in seguito al suo divorzio, dell'importo delle indennità dovute ai sensi dell'art. 17 della decisione della Commissione 30 aprile 2002, C(2002) 1559, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati, così come modificata

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La sig.ra Claudia Gualtieri è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 154 dell'1.7.2006 (inizialmente causa F-53/06).